


Allegato "B"
Rep. 1378
Racc. 675

Statuto dell'Associazione Ce.i.s. - Livorno Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)



Titolo I Disposizioni Generali

Articolo 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Italiano di Solidarietà - Livorno (Ce.i.s.- Livorno), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), impresa sociale."

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede in Livorno in Via della Chiesa di Salviano n. 10.

Articolo 3 Statuto e regolamento

L'Associazione è retta da presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. N. 460/1997 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare l'Associazione:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) svolge soltanto le attività indicate all'art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse ed affini in corrispondenza delle direttive contenute nell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 460/97.
- c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a favore di componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il consiglio direttivo elabora e sottopone alla votazione dell'assemblea un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

Articolo 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Articolo 5

Scopi associativi

L'associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è perseguito – con l'esercizio in via stabile e principale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale – attraverso i seguenti campi di iniziativa e di intervento nel settore dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio – sanitaria:

Quindi l'Associazione potrà:

- a) operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione, svolgendo un'azione concreta a favore di quei giovani che, per ragioni diverse e in forme diverse, si trovano in situazioni difficili, in particolare: coloro che, essendo dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, cercano un aiuto concreto per liberarsi dalle sostanze d'abuso e dalle sue conseguenze; inoltre coloro che, affetti da patologia Hiv, necessitano di una particolare assistenza umana e professionale; e infine, quelle fasce dei più giovani che vivono e crescono in contesti di vita particolarmente difficili.
 - b) Lavorare in integrazione con Enti e Istituzioni pubbliche territoriali perché siano attuati i servizi sociosanitari previsti dalle leggi in materia di dipendenze e Aids, e tutte le iniziative orientate alla prevenzione del disagio.
 - c) Inoltre suscitare, in collaborazione con gli enti e le autorità competenti, iniziative atte alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali tale che favoriscano un positivo inserimento di quei giovani nel contesto sociale.
 - d) Stimolare e promuovere, insieme ad operatori e educatori di diverse discipline, un'interazione per lo studio, la ricerca e il confronto di iniziative mirate alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio e della devianza fra i più giovani e alla formazione degli operatori, dei volontari, dei giovani del territorio.
 - e) Sviluppare percorsi di formazione professionale con particolare riferimento all'ambito della riqualificazione di persone svantaggiate, delle tematiche psicosociali e dello sviluppo della comunità locale.
 - f) Sviluppare percorsi, progetti e iniziative in tema di educazione alla pace, alla gestione non violenta dei conflitti
 - g) Sviluppare percorsi di cooperazione internazionale attorno alle tematiche della convivenza pacifica tra i popoli e dello sviluppo e confronto delle politiche sociali a livello locale, nazionale e transnazionale
- Per lo svolgimento di attività che richiedono specifiche professionalità, per la qualificazione dei soci e per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione, il Ce.i.s. – Livorno potrà avvalersi di prestazioni di personale dipendente e autonomo ai sensi del D. lgs. 460/97. Le attività eventualmente svolte dall'Associazione nella sua qualità di Ente Ausiliario saranno regolate da normativa relativa.
- h) L'associazione si propone inoltre la gestione di strutture con le modalità indicate all'art. 2 comma 1 della L.R.T. n.54/93, individuando di volta in volta la sede o le sedi operative per le quali potrà chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari, impegnandosi al rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. Tutte le attività svolte dal Ce.I.S. – Livorno in qualità di ente ausiliare, e come tali assoggettate ad apposita convenzione con enti pubblici, saranno automaticamente escluse dai rapporti convenzionali previsti dalla legge sulle onlus n. 460/97;
 - k) progettare e gestire di servizi educativi residenziali e non rivolti a minori provenienti da situazioni di svantaggio sociale e/o gravi carenze educative genitoriali.
 - i) progettare e gestire di servizi educativi residenziali e non rivolti a madri con minori e/o nuclei familiari che si trovano a vivere una condizione di svantaggio sociale e che faticano in maniera significativa ad adempiere alla funzione genitoriale.

l) progettare e gestire servizi educativi residenziali e non rivolti a minori che presentano problematiche di disagio psichiatrico, anche in condizione di comorbilità con disturbo da uso o abuso di sostanze.

Tali attività d'impresa potranno essere esercitate, a norma del co. 2, art. 2 del D.Lgs. 155/2006, anche al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti I), IX) e X), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'impresa sociale potrà tra l'altro stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; sostenere lo svolgimento di attività di formazione e ricerca, anche attraverso la consulenza per la predisposizione di studi di fattibilità di interventi di utilità sociale per enti pubblici ed organizzazioni non profit; promuovere e gestire servizi di orientamento nonché strumenti informativi funzionali allo svolgimento dei servizi stessi; progettare e sviluppare network; realizzare strumenti editoriali funzionali alla diffusione dei risultati delle proprie attività; promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con organizzazioni nazionali e straniere, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati; promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

L'associazione potrà assumere partecipazioni ed interessenze in associazioni, società, imprese e consorzi, anche costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del codice civile.

L'associazione potrà comunque compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di cui al co. 1, art. 1 del D.Lgs. 155/2006.

L'associazione, infine, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

Titolo II Soci

Articolo 6 Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (pubbliche e private, a mezzo dei legali rappresentanti) che si riconoscano nei principi e negli scopi dell'associazione stessa, senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso.

L'adesione è a tempo indeterminato.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari: sono coloro che avendo mostrato condivisione degli scopi e partecipazione all'attività dell'Associazione, ottengono l'iscrizione e la rinnovano annualmente,

b) soci onorari: sono coloro che sostengono l'Associazione collaborando alla realizzazione degli scopi con prestazioni d'opera e elargizioni di qualsiasi genere; possono partecipare alla assemblea senza diritto di voto;

c) presidente onorario: può essere nominato presidente onorario chi si sia distinto per eccezionali doti di dedizione e si sia prodigato in maniera significativa e prolungata nel tempo, in linea con le finalità associative del Ce.i.s.

La richiesta di adesione deve essere presentata con domanda scritta ed indirizzata al Comitato Direttivo utilizzando posta ordinaria, posta elettronica, fax o con la consegna a mano. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro novanta giorni e può essere accolta o respinta dal Comitato Direttivo.

Decorso detto periodo dalla presentazione senza che venga comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Il rifiuto all'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Ai sensi del co. 2, art. 9 del D. Lgs. 155/2006 il socio, in caso di provvedimento di diniego all'ammissione, può chiedere per iscritto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia che della materia sia investita l'Assemblea. L'Assemblea provvederà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Dell'ammissione sarà data notizia all'Assemblea.

Il titolo di socio onorario viene conferito dal comitato direttivo.

La nomina a presidente onorario viene riconosciuta dal presidente in carica su consultazione e ratifica dell'Assemblea.

Articolo 7 Diritti

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) eleggere gli organismi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio;
- c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività preposta per l'associazione secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno e dalla legge;
- d) partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega nella misura massima di un voto, svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza dell'associazione.

Articolo 8 Doveri

I soci lavoratori e non lavoratori devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede. I soci devono versare la quota associativa annuale determinata dal comitato direttivo.

Articolo 9 Esclusione

Il socio che contravvenga i doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione del comitato direttivo previa richiesta di

comunicazione scritta contenente le eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il comitato direttivo può deliberare l'esclusione del socio a beneficio dell'associazione nei seguenti casi e secondo le specifiche norme del regolamento interno:

- a) Inadempienza degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'associazione;
- b) Inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) Altri gravi motivi.

Il socio raggiunto da provvedimento di esclusione entro il termine perentorio 30 giorni può fare ricorso all'Assemblea. L'Assemblea provvederà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Titolo III Organi Sociali

Articolo 10 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea generale dei soci
- b) Il Comitato direttivo
- c) Il presidente

Articolo 11 Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci:

- * È costituita dai soci ordinari e onorari. Qualora il socio sia una Istituzione partecipa alla seduta un suo rappresentante.
- * Rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- * Formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito e attuato dal comitato direttivo;
- * E' presieduta dal presidente;
- * Si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei soci o decisa dal comitato direttivo o dal Presidente.
- * L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso scritto, contenente l'O.d.G. almeno venti giorni prima della data di convocazione.
- * L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto, contenente l'O.d.G. almeno dieci giorni prima della data di convocazione
- * L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggerne di nuovi;
- * E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
- * Delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- * Elege i membri del comitato direttivo e ne determina gli eventuali compensi;
- * Nomina su proposta del comitato direttivo i componenti del collegio dei garanti;

* Verifica e approva la relazione generale delle attività svolte, il bilancio consuntivo, le attività nuove che vengono proposte.

* L'Assemblea approva le modifiche dello Statuto proposte dal Comitato direttivo almeno con i tre quarti degli aventi diritto al voto e nel rispetto della convenzione stipulata con la Regione.

Articolo 12 Comitato Direttivo

Il socio raggiunto da provvedimento di esclusione entro il termine perentorio 30 giorni può fare ricorso all'Assemblea. L'Assemblea provvederà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

In ogni caso l'assunzione della carica di membro del Comitato Direttivo è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi del co. 3, art. 8, del D.Lgs. 155/2006 che possono essere identificati nell'assenza di carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività specifiche dell'Associazione o con rilevante esperienza in ambito di impegno sociale e comunque in attività di carattere amministrativo - contabile e di rapporti con la Pubblica Amministrazione, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto d'interessi. Non possono in ogni caso essere nominati componenti del Comitato Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. e del co. 2, art. 8, del D.Lgs. 155/2006.

Non possono assumere la carica di membro del Comitato Direttivo soggetti nominati dagli enti di cui al comma 3, art. 4 del D. Lgs. 155/2006.

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Qualora durante l'anno per dimissioni o per altra causa venisse a mancare un membro, la sua sostituzione avverrà con il primo dei non eletti.

Si riunisce almeno una volta al mese: le riunioni sono convocate dal Presidente utilizzando posta ordinaria, posta elettronica, fax o con la consegna a mano, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.


Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al paragrafo precedente, alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro sette giorni dalla convocazione.

Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti:

- a) nomina tra i propri membri due consiglieri in qualità di vicepresidenti, un tesoriere ed un segretario;
- b) assume il personale;
- c) fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- d) sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- e) mantiene i rapporti con gli Enti pubblici;
- f) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e l'autorizzazione alla spesa;
- g) coordina il volontariato
- h) può utilizzare organi di consulenza sui vari temi di competenza dell'Ente

- i) si può avvalere di uno o più referenti per il collegamento fra gli operatori nelle comunità e il Comitato stesso;
- j) può delegare a persone fisiche lo svolgimento di particolari funzioni;
- m) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge;
- n) accoglie e delibera sulle domande degli aspiranti soci;
- o) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto;
- p) propone all'Assemblea i componenti del collegio dei garanti.



Articolo 13

Il presidente dell'Associazione

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato direttivo.

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed è autorizzato a svolgere tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' responsabile con il comitato direttivo, di cui cercherà per quanto possibile unanimità dei consensi, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione. In caso di grave e continua discordanza rimette all'Assemblea dei Soci il mandato conferitogli.

Presenta annualmente all'Assemblea dei Soci i resoconti dell'amministrazione dell'Associazione e delle sue attività.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci uno dei due vicepresidenti, su suo incarico.

Il Presidente dura in carica due anni.

Titolo IV Risorse economiche

Articolo 14

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

Bilancio preventivo

Il Comitato direttivo predispone entro il termine di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il termine di ogni anno.

Articolo 16

Bilancio consuntivo

Al termine dell'esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale e lo sottopone all'assemblea ordinaria entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello del bilancio a cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo approvato sarà quindi depositato presso il Registro delle Imprese competente.

L'associazione dovrà, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Articolo 17

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione a favore di componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Articolo 18

I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Articolo 19

Compensi

Tutte le cariche associative sono gratuite

Articolo 20

Erogazioni, donazioni, lasciti e convenzioni:

L'associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le forme di contratto e convenzioni con gli enti pubblici e privati, quali strumenti di gestione delle attività indicate tra gli scopi. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 20 bis - modalità di coinvolgimento

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 155/2006, il Comitato Direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere dell'assemblea che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati al fine di permettere loro di potere esercitare un'influenza sul contenuto di dette delibere tramite la formulazione di pareri ed osservazioni in forma scritta da presentarsi al Comitato Direttivo nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'informazione.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente, devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Comitato Direttivo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione come previsto dal co. 3, art. 14 del D.Lgs. 155/2006.

Articolo 20 ter - organo di controllo

Ove non sia diversamente stabilito dalla Legge, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile, ridotto della metà, l'assemblea nomina uno o più sindaci che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 del D.Lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari."

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato almeno con i tre quarti degli aventi diritto al voto dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Articolo 22 Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento dell'associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano, a tal fine con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la denominazione del beneficiario della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata alla autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 23 - clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e, comunque, le controversie fra associati, oppure tra associati e associazione in ordine ai rapporti sociali, saranno deferite per la risoluzione ad un arbitro unico che avrà sede in Livorno.

L'arbitro unico dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno, secondo la procedura di seguito descritta. La parte che intende introdurre l'arbitrato dovrà darne comunicazione scritta alle altre parti e dovrà richiedere la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Livorno. L'arbitro unico applicherà il diritto italiano ed opererà in modo rituale. Le spese di arbitrato saranno sostenute da una o più parti secondo quanto decretato dall'arbitro unico.

Si applicano le norme di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e nelle altre leggi vigenti nonché, per ciò che concerne la parte finanziaria a quanto previsto dal Decreto Legislativo 460/1997.


f.to Nicola Falleni

f.to Stefano Puccini



COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

Livorno 9 ottobre 2020



A large, stylized signature in black ink is written over the notary seal and extends to the right.